



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO INTEGRATO PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI DENOMINATO “CASA DI GIORNO”, RIENTRANTE NELL’AMBITO DELL’ALLEGATO IX DEL D.LGS. 18/04/2016 N.50, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50, MEDIANTE PROCEDURA APERTA. CODICE CIG: 7277743782
----------	---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE

N. SS/542 DEL 06/12//2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;
- il Comune eroga diverse prestazioni a favore dei propri cittadini per tutelarne il benessere nonché consentirne la permanenza al domicilio, tra le quali figura il Centro Diurno Integrato;

Atteso che tale servizio è rivolto alle persone anziane, al fine di mantenere o recuperare la loro autonomia e di tutelare e promuovere la loro salute, ed in particolare a coloro le cui necessità quotidiane - assistenziali, relazionali e sanitarie - non possono più essere soddisfatte interamente dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari, ma per le quali risulta improprio, o comunque prematuro, il ricovero in un servizio assistenziale residenziale;

Rilevato che:

- in data 31.12.2017 scadrà il contratto in essere con la Società Cooperativa Sociale ONLUS “Maria Cecilia” di Biella, per la gestione in concessione del servizio in oggetto e che si rende necessario garantirne la continuità;
- è necessario esperire la procedura per l’individuazione del nuovo soggetto che gestirà e garantirà il servizio in concessione, nel rispetto di quanto disposto dall’Amministrazione e della normativa in materia sociale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale. n. 420 del 06.11.2017, con la quale si dava atto della necessità di affidare, mediante concessione amministrativa a soggetti terzi in possesso dei requisiti necessari, come regolato nella Parte III “ Contratti di concessione”, artt. 164 e seguenti del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato in base al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il servizio di Centro Diurno Integrato per anziani parzialmente non autosufficienti denominato “Casa di Giorno” con sede in Biella, Via Corridoni n. 5, per il periodo di anni 6, dal 01/01/2018 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione);

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere all'affidamento in concessione del servizio di cui trattasi per un valore di € 1.640.000,00, IVA esclusa;

Evidenziato che, nelle more dell'espletamento della procedura di individuazione del nuovo soggetto affidatario, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato quale parte integrante e sostanziale al contratto rep. n. 5035, prot. n. 24633 del 30.04.2010, disciplinante i rapporti tra il Comune di Biella e la Società Cooperativa Sociale ONLUS “Maria Cecilia” di Biella, attuale concessionario del servizio, si intende far garantire al medesimo soggetto la continuità del servizio fino al 30.04.2018;

Preso atto che il valore della concessione di cui trattasi, determinato ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.lgs. 50/2016, è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016

Visti:

- l'art. 60 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;
- l'art. 4 del del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che contempla i principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi;
- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
- l'art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale *“le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa;*

Accertato che il servizio non è ricompreso in alcuna convenzione di cui all'art. 26, co. 1 della Legge 488/1999 e successive modifiche;

Ritenuto di affidare la gestione del servizio citato in oggetto per il periodo di anni 6, dal 01/05/2018 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;

Considerato che:

- il servizio da acquisire è ricompreso nell'Allegato IX del D.lgs. 50/2016 e pertanto la suddetta procedura verrà svolta in conformità ai principi di cui all'art. 4 del D.lgs. 50/2016, ovvero ai principi di economicità, pubblicità;
- la procedura verrà svolta nel rispetto altresì dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, ovvero efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza;
- l'affidamento del servizio avverrà a seguito di una valutazione comparativa delle offerte pervenute, basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, secondo i criteri meglio precisati nel disciplinare di gara;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di consentire alle persone anziane di mantenere o recuperare la loro autonomia e di tutelare e promuovere la loro salute, ed in particolare a coloro le cui necessità quotidiane - assistenziali, relazionali e sanitarie - non possono più essere soddisfatte interamente dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari, ma per le quali risulta improprio, o comunque prematuro, il ricovero in un servizio assistenziale residenziale;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento in concessione del servizio di Centro diurno integrato per persone anziane parzialmente non autosufficienti denominato "Casa di Giorno" per il periodo di anni 6, dal 01/05/2018 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione);
- c) il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d'appalto;
- e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che:

- la disponibilità finanziaria necessaria per il presente intervento è stata preventivamente verificata;
- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del D.L.78/2009, convertito in legge 102/2009;

Considerato che il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile;

Acquisito, in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il procedimento è pertanto identificato con il CIG 7277743782, mentre non è necessario richiedere un CUP (Codice Unico di Progetto) non essendo ravvisabile in questo servizio l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale, ma ricadendo al contrario, nella gestione corrente dell'Ente;

Dato atto:

- che viene individuato quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la sottoscritta dr.ssa Germana ROMANO, Dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche Educative del Comune di Biella;
- che il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.lgs. 50/2016;
- che la presente concessione non prevede rischi interferenziali e pertanto i costi relativi alla sicurezza a carico della Stazione Concedente sono pari ad € 0 (zero);

Considerato che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del

servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto. Inoltre, il valore dell'appalto e dei requisiti di capacità economica richiesti consentono comunque l'accesso al presente appalto anche alle micro, piccole e medie imprese non risultando ad esse estranei e, nel caso dei requisiti, pur sempre ottenibili attraverso l'avvalimento o in raggruppamento;

Visto:

- il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- la deliberazione G.C. n. 33 del 06.02.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

DETERMINA

- 1) di attivare la procedura per l'affidamento in concessione del servizio di servizio di Centro diurno integrato per persone anziane parzialmente non autosufficienti denominato "Casa di Giorno", il cui valore è quantificato in € 1.640.000,00, IVA esclusa, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;
- 2) di individuare, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, la sottoscritta dr.ssa Germana ROMANO, Dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche Educative del Comune di Biella;
- 3) di dare attuazione alle seguenti regole:
 - a. le offerte presentate saranno valutate in termini comparativi, poiché il servizio verrà assegnato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016 riservando l'80% del punteggio alla qualità ed il 20% al prezzo in conformità ai criteri valutativi fissati nel disciplinare di gara;
 - b. il responsabile del procedimento avrà la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio, con atto motivato;
 - c. il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato d'appalto;
- 4) di dare atto che il servizio non è ricompreso in alcuna convenzione di cui all'art. 26, co. 1 della Legge 488/1999;
- 5) di approvare il Capitolato speciale d'oneri, il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, uniti alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
- 6) di dare atto che, nelle more dell'espletamento della procedura di individuazione del nuovo soggetto affidatario, la continuità del servizio sarà garantita fino al 30.04.2018 dalla Società Cooperativa Sociale ONLUS "Maria Cecilia" di Biella, attuale concessionario del servizio;

- 7) di dare atto che la prenotazione della spesa necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trattasi risulta già registrata a bilancio come segue:
Cap. 103120620200/0, avente ad oggetto: “INTERV. PER IL DIRITTO ALLA CASA - SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI” – centro di costo 0852 (Casa di giorno, Via Corridoni 5) – fattore produttivo S0001333 – CGU/liv. 5 U. 1.03.02.99.999 – CIG 7277743782 – esigibile come segue:
€ 85.000,00: esigibilità 2018 – I=160/2018
€ 85.000,00: esigibilità 2019 – I= 30/2019
- 8) di demandare ad un successivo atto definitivo l'imputazione dell'impegno di spesa;
- 9) di dare atto ulteriormente che la Commissione di gara, sarà nominata, con successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interpellati;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente” di tutti gli atti previsti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 ai sensi del D.lgs. 33/2013.
- 11) di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- 12) di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

IL DIRIGENTE
(dr.ssa Germana ROMANO)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario